



Direzione Centrale funzione pubblica
Servizio Qualità della legislazione, semplificazione
e coordinamento delle riforme del sistema istituzionale regionale

Osservatorio Legislativo Interregionale
Roma, 18-19 febbraio 2010

Sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale
relative alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome

periodo dicembre 2009 – febbraio 2010

a cura di: Rossella Bascelli
Andrea Crosilla
Daniela Dragonetti
Rossella Pizzo
Elena Sangion
Camilla Toresini

**Sentenze e Ordinanze della Corte Costituzionale
relative alle Regioni a Statuto Speciale e alle Province autonome**

periodo dicembre 2009 – febbraio 2010

Sentenza/ Ordinanza	Giudizio	Ricorrente	Resistente	Esito favorevole	Materia
n. 315	Principale	Presidente del Consiglio dei Ministri	Provincia autonoma di Bolzano	Stato	Ambiente
n. 323	Incidentale	Tribunale di Trento	Provincia autonoma di Trento	Provincia	Pubblico impiego
n. 328	Principale	Presidente del Consiglio dei Ministri	Trentino – Alto Adige	Stato	Professioni
n. 334	Principale	Provincia autonoma di Trento; Sicilia	Presidente del Consiglio dei Ministri	Provincia di Trento; Stato	Finanza regionale; sistema tributario e contabile; coordinamento della finanza pubblica.
n. 337	Conflitto di attribuzione	Sicilia	Presidente del Consiglio dei Ministri	Stato	Controlli della Corte dei conti
n. 341	Principale	Valle d'Aosta; Provincia autonoma di Trento	Presidente del Consiglio dei Ministri	Valle d'Aosta; Provincia autonoma di Trento	Finanza regionale; coordinamento della finanza pubblica
n. 05	Incidentale	Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Bolzano	Provincia autonoma di Bolzano	Provincia autonoma di Bolzano	Agricoltura
n. 45	Principale	Presidente del Consiglio dei Ministri	Provincia di Trento	Stato	Lavori pubblici; tutela della concorrenza

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: 30 novembre – 4 dicembre 2009, n. 315 (G.U. 49/2009)

Materia: Ambiente

Tipo di giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Art. 117, commi primo, secondo, lett. s), e terzo della Costituzione e artt. 8, 9 e 99 dello statuto.

Ricorrente/i: Presidente del Consiglio dei ministri (ricorso n. 48/2008)

Resistente/i: Provincia di Bolzano

Oggetto del ricorso: Art. 14, commi 1, 2 e 5, art. 15, commi 3, 4 e 6 e art. 16, commi 1, 4, 6 e 7, della L.P. di Bolzano 4/2008 (Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni)

Esito del giudizio: La Corte ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 15, commi 3 e 6, e dell'art. 16, commi 1, 4, 6 e 7; l'inammissibilità delle questioni di legittimità dell'art. 14, comma 2; l'infondatezza della questione di legittimità dell'art. 14, commi 1 e 5.

Annotazioni:

Lo Stato ha impugnato l'art. 14, commi 1, 2 e 5, l'art. 15, commi 3, 4 e 6 e l'art. 16, commi 1, 4, 6 e 7, della L.P. di Bolzano 4/2008, in riferimento agli articoli 8, 9 e 99 dello statuto e all'art. 117, commi primo, secondo, lett. s), e terzo Cost., ritenendo tali norme costituzionalmente illegittime, perchè in contrasto con i livelli minimi ed uniformi di tutela dell'ambiente fissati dal legislatore statale, oltre che, in alcuni casi, con la normativa comunitaria di riferimento.

Innanzitutto, in relazione all'impugnazione del co. 2 dell'art. 14 della l.p. 4/2008, che definisce le acque reflue urbane in modo difforme da quanto previsto dal d.lgs. 152/2006 la Corte dichiara la questione inammissibile in quanto la censura è formulata in termini generici, senza precisare sotto quali aspetti la disciplina provinciale appresterebbe un livello di tutela dell'ambiente inferiore rispetto a quelli uniformi stabiliti dalla normativa statale.

Prima di esaminare le ulteriori questioni nel merito, la Corte ritiene opportuno richiamare la propria sentenza 225/2009 dove precisa che la materia "tutela dell'ambiente" ha allo stesso tempo un contenuto oggettivo, in quanto riferito ad un bene, "l'ambiente" e finalistico, perché teso alla sua migliore conservazione. Richiamando ancora la propria giurisprudenza, (sentenze nn. 61 e 164 del 2009, nn.62,104,180 e 214 del 2008) la Corte rammenta che sul bene "ambiente" concorrono diverse competenze, in parte affidate allo Stato (tutela e conservazione dell'ambiente, mediante la fissazione di livelli «adeguati e non riducibili di tutela»); in parte affidate alle Regioni che, nel rispetto dei livelli di tutela fissati dallo Stato, esercitano le proprie potestà, dirette essenzialmente a regolare la fruizione dell'ambiente, evitando compromissioni o alterazioni dell'ambiente stesso.

Pertanto, la competenza statale, in quanto espressione della tutela dell'ambiente, costituisce "limite" all'esercizio delle competenze regionali, fermo restando che le Regioni possono fissare livelli di tutela più elevati, incidendo solo in modo indiretto sulla tutela dell'ambiente.

Fatte tali premesse, la Corte passa all'esame di merito e ritiene fondata la questione sollevata nei confronti del co. 3 dell'art. 15 della legge provinciale impugnata in quanto, con la sentenza 250/ 2009, aveva già affermato che la disciplina relativa al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 269 del d.lgs. 152/2006 vincola il legislatore regionale e risponde all'esigenza di «articolare unitariamente tale attività secondo principi che assicurino l'osservanza dei criteri stabiliti dalla normativa nazionale». Pertanto poiché la norma statale impone che l'autorizzazione preceda la messa in esercizio dell'impianto e che tale previsione costituisce un livello uniforme di tutela dell'ambiente, è costituzionalmente illegittima la norma provinciale che deroga ad essa, consentendo al gestore di mettere in esercizio impianti che producono emissioni, prima che l'Agenzia provinciale per l'ambiente esegua il collaudo e rilasci l'autorizzazione alle emissioni. Né è possibile alla luce di quanto stabilito dal legislatore statale, che l'autorizzazione possa essere sostituita dalla dichiarazione del gestore, di conformità dell'impianto al progetto già approvato, non assicurando tale dichiarazione un equivalente livello di tutela dell'ambiente.

Per lo stesso motivo la Corte ritiene fondata la censura mossa al comma 6 dell'art. 15 della l.p. impugnata, nella parte in cui qualifica come impianti termici civili anche quelli la cui produzione di calore è "prevalentemente" destinata al riscaldamento di edifici o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari, escludendo quindi dal regime autorizzatorio del Codice dell'ambiente, anche gli impianti che, sia pure in misura non prevalente, sono destinati ad usi diversi da quelli termici civili. Questa previsione delinea in ambito provinciale un regime diverso da quello definito dalla legislazione statale che è lesivo del livello uniforme di tutela assicurato dalla prescrizione della preventiva autorizzazione.

La Corte giudica illegittimo anche il co.1 dell'art. 16 della l.p.4/2008, che attribuendo alla Giunta provinciale il compito di definire i cosiddetti sottoprodotti, si pone in contrasto con la direttiva 2006/12/CE, in quanto sottrae alla nozione di rifiuto taluni residui che invece corrispondono alla definizione della direttiva, in violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione. In relazione al co.6 del medesimo art. 16 la Corte, operando un richiamo agli argomenti impiegati nella sentenza 62/2008, nella quale afferma che il legislatore statale ha istituito un regime più rigoroso di controlli sul trasporto dei rifiuti pericolosi in ragione della loro specificità e in attuazione degli obblighi comunitari, ritiene di non poter dichiarare la cessazione della materia del contendere, sebbene la norma sia stata modificata successivamente alla proposizione del ricorso, in quanto non vi è stata la dimostrazione della sua non avvenuta applicazione nel periodo precedente all'entrata in vigore della modifica.

Con la pronuncia in esame la Corte dichiara anche l'illegittimità dell'art. 16, comma 6, per violazione degli artt. 8 e 9 dello statuto, nonché dell'art. 117, primo comma, e secondo comma, lettera s), Cost., in quanto la norma, attribuendo alla Giunta la determinazione delle condizioni per l'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali, viola la competenza statale esclusiva esercitata con l'art. 212 del d.lgs. 152/2006.

Fondata è ritenuta altresì la questione mossa in merito all'art. 16 co.7, che stabilisce un termine per la formazione del silenzio-assenso per l'inizio della campagna di recupero e smaltimento rifiuti, molto più breve di quello fissato dal legislatore statale, in violazione di un livello di tutela dell'ambiente uniforme, indicato anche in adempimento ai vincoli comunitari. Secondo la Corte l'abbreviazione del termine, altera il rapporto fra l'interesse dell'amministrazione all'esercizio del controllo preventivo e quello dell'interessato ad ottenere l'autorizzazione in tempi ragionevoli, in un modo che risulta lesivo dell'interesse pubblico alla tutela dell'ambiente.

In ultimo la Corte ritiene infondata la questione di legittimità dell'art. 14, commi 1 e 5, della l.p.4/2008 che secondo lo Stato, non riportando la formulazione delle modifiche in lingua italiana violerebbero l'art. 99 dello statuto, che prevede la lingua italiana quale lingua ufficiale dello Stato e degli atti legislativi. Infatti la norma impugnata come tutta la l.p. 4/ 2008 risulta pubblicata in entrambe le lingue (tedesco e italiana).

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

ORDINANZA 30 novembre - 4 dicembre 2009, n. 323 (GU 49/2009).

Materia: pubblico impiego.

Tipo di giudizio: Legittimità costituzionale in via incidentale.

Limiti violati: art. 9, comma 1, n. 2) e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige); art 2, comma 4 del d.P.R. 15 luglio 1988 n. 405 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento).

Ricorrente/i: Tribunale di Trento (ordd. nn. 417, 418 e 419 del 2008).

Resistente/i: Provincia autonoma di Trento.

Oggetto del ricorso: art. 102, c. 2, della legge della Provincia autonoma di Trento, 7 agosto 2006 n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino).

Esito del giudizio: la Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni.

Annotazioni:

Il Tribunale di Trento ha sollevato questioni di legittimità costituzionale della disposizione in epigrafe nella parte in cui stabilisce che la Provincia individua, per i dirigenti iscritti nell'albo dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative, «i casi e le condizioni che consentono la prosecuzione del rapporto di lavoro nell'ipotesi di trattenimento in servizio dopo il sessantacinquesimo anno di età o dopo quaranta anni di servizio, subordinandola in ogni caso alla vacanza del posto».

A giudizio della Corte le motivazioni addotte dal giudice rimettente a sostegno delle questioni di costituzionalità sollevate risultano carenti sia sotto il profilo della rilevanza sia sotto quello della non manifesta infondatezza:

- a) per quanto attiene alla rilevanza, il giudice *a quo* non ha chiarito quale disciplina, ed in particolare quale contratto collettivo provinciale, consenta l'accoglimento delle domande per il trattenimento in servizio dei dirigenti scolastici nell'ambito dei giudizi civili vertenti tra questi e la Provincia di Trento, una volta dichiarata l'incostituzionalità della disposizione denunciata;
- b) per quanto concerne la non manifesta infondatezza, invece, la Corte ritiene insufficiente l'assunto del rimettente per il quale, sulla base di quanto disposto all'art. 2, c. 4 delle norme di attuazione, la disciplina relativa alle condizioni per il trattenimento in servizio dei dirigenti scolastici è attribuita, con riserva assoluta di competenza, alla contrattazione collettiva provinciale, e, dunque, non derogabile dalla legge provinciale; a parere della Corte, infatti, il giudice *a quo* non ha argomentato le ragioni con le quali escludere che, in base a tale parametro, la riserva sia di natura relativa.

In conclusione, la Corte, nel richiamare la propria consolidata giurisprudenza in base alla quale il giudice *a quo* non può sottrarsi «all'obbligo di rendere esplicite le ragioni che lo inducono a sollevare la questione di costituzionalità con una motivazione autosufficiente, tale da permettere la verifica della valutazione sulla rilevanza» (ordinanza n. 19 del 2008) e sulle ragioni delle censure (ordinanze nn. 72 e 307 del 2007), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale della disposizione censurata.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: 2 - 11 dicembre 2009, n. 328 (GU 50/2009)

Materia: Professioni

Tipo di giudizio: giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: art. 117, terzo comma, Cost.

Ricorrente/i: Presidente del Consiglio dei Ministri

Resistente/i: Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol

Oggetto del ricorso: artt. 22 e 23 della legge regionale del Trentino-Alto Adige/Südtirol 9 luglio 2008, n. 5 (Disciplina della vigilanza sugli enti cooperativi)

Esito del giudizio: la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 22 e 23.

Annotazioni:

La questione di legittimità sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri riguarda gli articoli 22 e 23 della legge regionale 5/2008 che disciplinavano l'accesso alla figura professionale del revisore cooperativo, prevedendo l'istituzione di un apposito elenco e stabilendo i requisiti ai fini della iscrizione e della permanenza in esso e stabilendo che siano abilitati ad effettuare le operazioni di revisione contabile anche gli iscritti al registro dei revisori contabili, purchè dotati di specifica competenza in materia di enti cooperativi. Secondo la ricorrente tale disciplina si pone in contrasto con l'art. 117, comma 3 Cost. e con il principio fondamentale in materia di regolamento delle professioni, secondo cui spetta esclusivamente allo Stato l'individuazione delle figure professionali con i relativi profili ed ordinamenti didattici.

La Corte considera priva di fondamento l'eccezione presentata dalla Regione Trentino-Alto Adige in relazione al richiamo, presente nel ricorso, all'art. 4, comma 1, dello Statuto di autonomia che assegna competenza primaria alla regione in materia di sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative: tale richiamo, a giudizio della Corte, è funzionale a chiarire l'ambito materiale in cui si situa la legge regionale 5/2008 ed inoltre è volto ad evitare che tale disposizione statutaria possa attribuire alla Regione specifiche competenze riguardanti l'aspetto delle professioni.

La Corte infatti ribadisce (richiamando le sentenze 370/2006 e 279/2005) che, secondo quanto previsto dall'art. 10 della legge costituzionale 3/2001 alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome si applicano (sino all'adeguamento dei rispettivi statuti) le disposizioni del titolo V novellato per le parti che prevedono forme più ampie di autonomia rispetto a quelle già attribuite.

La Corte osserva, inoltre, che lo statuto di autonomia non attribuisce alla regione competenze legislative in materia di professioni, risultando di conseguenza applicabile anche ad essa la previsione dell'art. 117, terzo comma Cost.; richiamando numerose sentenze (138/2009, 57/2008, 424/2006) la Corte riafferma che la potestà legislativa in

materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza della regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale. Tale principio è un limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale (sent. 138/2009).

La Corte ha anche precisato che l'istituzione di un registro professionale e la previsione delle condizioni per la iscrizione in esso hanno già, di per sé, una funzione individuatrice della professione, preclusa alla competenza regionale (sent. 138/2009).

La Corte fa inoltre riferimento all'art. 7 del decreto legislativo 220/2002 (Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore") che prevede sia l'istituzione, presso il Ministero delle attività produttive di apposito elenco in cui sono iscritti i revisori delle cooperative abilitati, sia il percorso formativo necessario per il conseguimento di tale abilitazione. E' irrilevante, a giudizio della Corte, il riferimento fatto dalla resistente all'art. 1, comma 5 dello stesso d. lgs. 220/2002, in quanto la clausola di salvaguardia prevista da tale comma si riferisce solamente alle modalità di esercizio della funzione.

La Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 22 della legge regionale 5/2008, nella parte in cui esso, al comma 2 prevede che possano svolgere, per conto della struttura amministrativa, le funzioni di revisore cooperativo anche i revisori contabili, iscritti nel relativo registro tenuto presso il Ministero della giustizia, in quanto dotati di una specifica competenza in materia di enti cooperativi. La legge regionale, con tale previsione, distingue nell'ambito di una categoria professionale, disciplinata a livello statale a partire dal decreto legislativo 88/1992 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili), un segmento di essa caratterizzato da particolare legittimazione professionale: tale differenziazione operata dalla legge regionale non è ammissibile a giudizio della Corte perché distingue i revisori abilitati anche allo svolgimento delle funzioni di revisori cooperativi dalla categoria più ampia di revisori contabili.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: 14 - 18 dicembre 2009, n. 334 (GU 51/2009).

Materia: finanza regionale; sistema tributario e contabile; coordinamento della finanza pubblica.

Tipo di giudizio: Legittimità costituzionale in via principale.

Limiti violati: art. 8, c. 1, del decreto legislativo 16 marzo 1992 n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale); art. 36 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana); art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria).

Ricorrente/i: Provincia autonoma di Trento e Regione Sicilia (ricorsi nn. 71 e 88 del 2008)

Resistente/i: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto del ricorso: artt. 77-quater, c. 7, e 83, c. 21 e 22 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Esito del giudizio: la Corte ha dichiarato:

- l'illegittimità costituzionale dell'art. 77-quater, c. 7, del decreto-legge 112/2008, nella parte in cui esso si applica alle Province autonome di Trento e Bolzano;
- la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 77-quater, c. 7 e dell'art. 83, c. 21 e 22 del decreto-legge 112/2008, promosse in riferimento al combinato disposto degli artt. 36 dello statuto regionale e 2 del d.P.R. 1074/1965, dalla Regione Sicilia.

Annotazioni:

La Provincia autonoma di Trento e la Regione Sicilia hanno censurato entrambe l'art. 77-quater, c. 7, del decreto-legge 112/2008, che attua una riorganizzazione della tesoreria unica statale, in base al quale le entrate in esso indicate vanno versate nelle contabilità infruttifere di Regioni, Province ed Enti locali a cui sono intestate presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.

La Corte ha limitato la dichiarazione di illegittimità costituzionale di tale disposizione in relazione alla censura mossa dalla Provincia autonoma di Trento, in quanto la disposizione censurata, nonostante non pregiudichi la finanza provinciale, necessita della preventiva modifica del parametro statutario evocato dalla Provincia ricorrente ovvero l'art. 8, c. 1, delle norme di attuazione dello Statuto in epigrafe, per il quale l'accreditamento delle predette entrate va effettuato nei conti correnti accesi presso la Tesoreria centrale dello Stato a favore delle Province autonome.

Inoltre, poiché la disposizione impugnata viola l'impianto statutario della Regione Trentino-Alto Adige, la Corte afferma l'efficacia della dichiarazione di illegittimità anche nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano.

Per quanto riguarda, invece, la Regione Sicilia, la quale lamenta la sottrazione di liquidità al proprio sistema erariale, la Corte conclude per la non fondatezza della questione in quanto la disposizione impugnata, nel prevedere meramente una modalità diversa di accreditamento di somme destinate alla Regione, è inquadrabile fra le norme che fissano modalità tecnico-contabili e che, in quanto tali, non incidono sull'ammontare delle somme stesse, come già chiarito in precedenti pronunce (sentenze 334/2006 e 73/2005).

Pertanto, dal momento che il sistema statutario della Regione Sicilia non disciplina le modalità di accreditamento, come invece è il caso del Trentino-Alto Adige sopra richiamato, la Corte ha ritenuto la questione non fondata.

Alla stessa conclusione di infondatezza della questione la Corte è giunta per quanto riguarda la censura mossa dalla Regione Sicilia all'art. 83, c. 21 e 22 del medesimo decreto-legge. La ricorrente lamenta, per effetto della disposizione censurata, la sottrazione delle imposte versate in eccedenza e ad essa spettanti sulla base dell'art. 22, c. 1, del d.lgs. 112/1999, nel testo precedente alla modifica derivante dalle disposizioni censurate.

Secondo la Corte i parametri statuari evocati (l'art. 36 dello Statuto individua i tributi costituenti i redditi patrimoniali della Regione da imposte e entrate riservate allo Stato mentre l'art. 2 delle norme di attuazione ne specifica le tipologie, ripartite secondo l'articolo precedente) non riconoscono alla Regione alcun diritto sulle somme riscosse in eccedenza, limitandosi a disciplinare i tributi effettivamente dovuti e non le somme eccedenti indebitamente riscosse.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: 14 - 18 dicembre 2009, n. 337 (GU 51/2009).

Materia: Controlli della Corte dei conti.

Tipo di giudizio: Conflitto di attribuzione.

Limiti violati: artt. 5, 68, 103, 116 e 122 della Costituzione; artt. 4, 6 e 12 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana); art. 70-bis del regolamento dell'Assemblea regionale siciliana 17 marzo 1949 (Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana).

Ricorrente/i: Regione Sicilia (ricorso n. 28 del 2008).

Resistente/i: Presidente del Consiglio dei ministri.

Oggetto del ricorso: note 16 ottobre 2008, n. V2004/02645/GA/329641 e 7 novembre 2008, n. V2004/02645/GA/331032 della Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Sicilia.

Esito del giudizio: la Corte ha dichiarato che spettava allo Stato, e per esso al Procuratore regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti, adottare le note impugnate.

Annotazioni:

Con la sentenza 337/2009 la Corte si è pronunciata nel merito del conflitto sorto a seguito della richiesta avanzata, con le note in epigrafe, dalla Procura generale della Corte dei conti all'Assemblea regionale siciliana, di seguito A.R.S., al fine di accertare la sussistenza degli estremi per l'esercizio dell'azione per danno erariale; costituiscono oggetto della richiesta la trasmissione di un parere espresso da una Commissione legislativa in merito all'atto aggiuntivo ad una convenzione per l'affidamento di un servizio pubblico, il verbale relativo a tale parere, nonché generalità e indirizzi dei deputati regionali che hanno espresso voto favorevole.

La Regione Sicilia ha così sollevato conflitto di attribuzione lamentando la lesione della sfera di attribuzioni costituzionali e statutarie dell'A.R.S. sotto diversi profili ed ha chiesto, per le note censurate, la sospensione in via cautelare, la dichiarazione secondo cui l'adozione non spettava al PM contabile ed infine l'annullamento.

La Corte ha ritenuto il ricorso non fondato.

Con riguardo alla censura per cui la Procura contabile intenderebbe esercitare un potere di controllo generalizzato e permanente la Corte ritiene, al contrario, che la trasmissione della documentazione richiesta espliciti i propri effetti nei limiti della fattispecie oggetto dell'attività istruttoria, rispondendo alla finalità di accertare la sussistenza o meno del danno erariale, fine proprio della giurisdizione contabile.

Ribadisce, poi, che l'A.R.S., come gli altri Consigli regionali, è soggetta al potere istruttorio contabile (sentenza 209/1994), trattandosi di organo a cui compete una sfera

costituzionalmente protetta di autonomia e non già di partecipazione diretta al potere sovrano dello Stato, che vale per gli organi di vertice dell'ordinamento per i quali sono ammesse deroghe alla giurisdizione comune; poiché, inoltre, la funzione amministrativa concretamente esercitata non è riconducibile a forme di auto-organizzazione, si conclude per la assoggettabilità dell'A.R.S. alla giurisdizione contabile nei confronti dei cui poteri tipici e formalizzati non è riscontrabile lo sconfinamento dai limiti a quest'ultima assegnati dalla Costituzione, in quanto le attribuzioni regionali non fungono da limite all'esercizio di detti poteri inquirenti.

Così ammesso il potere istruttorio della magistratura contabile, la Corte non ravvisa la violazione del principio di insindacabilità delle opinioni e dei voti espressi dai deputati regionali nell'esercizio delle loro funzioni, poiché la funzione amministrativa esercitata non è qualificabile come direttamente strumentale all'esercizio della funzione legislativa risultando, invece, sindacabile sulla base di quanto dichiarato in precedenti pronunce: da una parte, infatti, l'immunità consiliare spetta a tutte le funzioni, comprese quelle che assumono «forma amministrativa» ma solo se attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, con esclusione di quelle attribuite dalla normativa regionale (sentenza 69/1985); dall'altra parte, le funzioni insindacabili sono quelle legislative, di indirizzo politico e di controllo, di auto-organizzazione interna nonché le altre funzioni individuate dal legislatore statale, distinte dalle funzioni sindacabili quali quelle amministrative previste dalle fonti regionali (da ultimo sentenza 392/1999). Pertanto viene esclusa l'idoneità delle diverse leggi regionali e della stessa convenzione ad essere i presupposti normativi per l'insindacabilità del parere, da esse previsto, oggetto della richiesta del giudice contabile.

La Corte esclude, infine, la riconducibilità di tale attività consultiva alla funzione insindacabile di indirizzo politico e di controllo che l'A.R.S. può esercitare nei confronti della Giunta ed avente rilievo costituzionale nello Statuto.

In relazione al fatto che più leggi regionali prevedono l'intervento dell'organo legislativo nell'ambito di procedimenti amministrativi regionali o di controlli sulla Giunta, la Corte ritiene opportuno distinguere le funzioni tipicamente assembleari dalle funzioni riferibili all'ordinaria attività amministrativa, la cui copertura è puramente rintracciabile nella legislazione regionale.

Per quanto riguarda i pareri, in linea generale, a giudizio della Corte non va escluso che attraverso di essi l'Assemblea eserciti una funzione di indirizzo politico verso la Giunta, insindacabile in quanto conforme alla sua natura di organo legislativo, ma nel caso in esame il parere posto ad origine del conflitto si configura come parte dell'azione provvedimentale del Governo regionale, in quanto la Commissione legislativa ha sia approvato il testo dell'atto aggiuntivo alla convenzione sia apportato emendamenti su questioni di carattere materiale.

Tale conclusione, infine, viene rafforzata dalla previsione, contenuta nella stessa legge regionale, della conformità dell'atto al parere espresso dalla Commissione, riguardo alla quale è palese in tal modo che sia stata coinvolta all'interno di un procedimento amministrativo finalizzato alla gestione di un servizio pubblico.

Si tratta, pertanto, di un'attività non coperta dall'insindacabilità garantita dall'art. 6 dello Statuto e, di conseguenza, soggetta al controllo della magistratura contabile.

Con la soluzione al merito del conflitto la Corte ha, quindi, rigettato l'istanza cautelare proposta dalla ricorrente e ha dichiarato che spettava allo Stato adottare le note impugnate.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: 16-30 dicembre 2009, n. 341 (GU 1/2010)

Materia: finanza regionale; coordinamento della finanza pubblica

Tipo di giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati:

- art. 48-bis della legge cost. n. 4 del 1948(Statuto speciale per la Valle d'Aosta);
- artt. 8, comma 1, numero 1), 9, comma 1, numero 10), 16 e da 69 a 86 (Titolo VI) del D.P.R. n. 670 del 1972 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige); art. 2 del d.lgs. 266/1992 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento); art. 117, terzo comma, e 119 Cost.

Ricorrente/i: Regione Valle d'Aosta e Provincia autonoma di Trento (Regioni Piemonte, Emilia Romagna, Veneto, Toscana e Calabria)

Resistente/i: Presidente del consiglio dei ministri

Oggetto del ricorso:

- art. 61, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- art. 61, comma 14 e 15, primo periodo, del d.l. 112/2008.

Esito del giudizio: La Corte ha dichiarato:

- l'illegittimità costituzionale dell'art. 61, comma 17 nella parte in cui si applica all'Università della Valle d'Aosta;
- l'illegittimità costituzionale dell'art. 61, comma 14 nella parte in cui si applica alle Province autonome di Trento e di Bolzano;
- l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 15, primo periodo.

Annotazioni:

La Regione Valle d'Aosta ha impugnato il comma 17 dell'art. 61 del d.l. 112/ 2008, convertito, con modificazioni, dalla l. 133/2008, lamentando la violazione dell'art. 48-bis dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, per contrasto con il d.lgs. 282/2000, nonché la lesione dell'autonomia finanziaria e legislativa della Regione e dei principi di leale collaborazione e di ragionevolezza.

Il comma 17 dell'art. 61 stabilisce che le somme provenienti dalle riduzioni di spesa e le maggiori entrate di cui al medesimo articolo, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate ad un apposito fondo ed essere destinate alla

tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico o al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, degli enti pubblici non economici e delle università.

Secondo la Regione ricorrente la disposizione impugnata, nel prevedere il versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato delle somme provenienti dalle riduzioni di spesa disposte dal medesimo articolo, ove ritenuto applicabile all'Università della Valle d'Aosta, risulta lesiva delle competenze legislative e amministrative in materia di finanziamento all'Ateneo valdostano, attribuite alla Regione Valle d'Aosta dal d.lgs. 282/2000 in attuazione dell'art. 48-bis dello Statuto speciale valdostano.

La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 17 dell'art. 61, nella parte in cui si applica all'Università della Valle d'Aosta, in quanto la norma, da un lato, viola il principio di leale collaborazione, disponendo unilateralmente, e senza alcuna forma di coinvolgimento della Regione Valle d'Aosta, l'acquisizione al bilancio statale di somme provenienti dall'applicazione di misure di contenimento che si riferiscono a voci di spesa che sono finanziate anche con risorse poste a carico del bilancio regionale; e, dall'altro lato, lede la potestà legislativa in materia di finanziamento dell'ateneo che è attribuita alla Regione Valle d'Aosta da un decreto di attuazione dello statuto, cui la costante giurisprudenza della Corte riconosce forza prevalente su quella delle leggi ordinarie (sentenze n. 159 e 132 del 2009, n. 341 del 2001, n. 212 del 1994 e n. 20 del 1956).

La Provincia autonoma di Trento ha impugnato i commi 14 e 15, primo periodo, dell'art. 61, per violazione degli artt. 8, comma 1, numero 1), 9, comma 1, numero 10), 16 e da 69 a 86 del d.P.R. 670/1972, dell'art. 2 del d.lgs. 266/1992, e infine degli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost.

Il comma 14 dell'art. 61 stabilisce che siano ridotti del 20 per cento i trattamenti economici complessivi spettanti ai direttori generali, ai direttori sanitari, ai direttori amministrativi, ed i compensi spettanti ai componenti dei collegi sindacali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere universitarie, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli istituti zooprofilattici.

Il comma 15 del medesimo articolo stabilisce che, «fermo quanto previsto dal comma 14», le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5 e 6 dell'art. 61 non si applicano in via diretta alle Regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale e agli enti locali.

La Corte ha ritenuto che, siccome la Provincia autonoma di Trento provvede interamente al finanziamento del proprio servizio sanitario provinciale, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato l'applicazione del comma 14 dell'art. 61 non risponde alla funzione che la misura in questione assolve per le altre Regioni, ovvero quella che le risorse provenienti dalla riduzione dei compensi di dirigenti delle strutture sanitarie, devono essere destinate al finanziamento dei rispettivi servizi sanitari regionali, per finanziare l'eventuale abolizione del ticket. Dal momento che lo Stato non concorre al finanziamento del servizio sanitario provinciale, né quindi contribuisce a cofinanziare una eventuale abolizione o riduzione del ticket in favore degli utenti dello stesso, esso neppure ha titolo per dettare norme di coordinamento finanziario che definiscano le modalità di contenimento di una spesa sanitaria che è interamente sostenuta dalla Provincia autonoma di Trento.

La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 14 dell'art. 61, nella parte in cui si applica alla Provincia autonoma di Trento. Tale dichiarazione di illegittimità costituzionale, essendo basata sulla violazione del sistema statutario del Trentino-Alto Adige, deve estendere la sua efficacia anche alla Provincia autonoma di Bolzano.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Ordinanza: 11-14 gennaio 2010, n. 5 (GU 3/2010)

Materia: agricoltura

Tipo di giudizio: in via incidentale

Limiti violati: artt. 3, 41, 42, 97 e 117 della Costituzione

Ricorrente: Tribunale regionale di giustizia amministrativa (T.R.G.A.) - Sezione autonoma per la Provincia di Bolzano

Resistente: Provincia autonoma di Bolzano

Oggetto del ricorso: art. 36, comma 1, legge provinciale di Bolzano 28 ottobre 2001, n. 17 (Legge sui masi chiusi), come sostituito dall'art. 33, comma 3, della legge provinciale di Bolzano 23 luglio 2007, n. 6 (Modifiche di leggi provinciali in vari settori)

Esito del giudizio: la Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione

Annotazioni

Nel corso di un giudizio promosso per ottenere l'annullamento di una decisione della Commissione provinciale per i masi chiusi con la quale era stato autorizzato lo svincolo di un maso chiuso, disponendo la contestuale aggregazione delle relative particelle ad altri masi chiusi, il T.R.G.A. solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 1, L.P. 17/2001. La disposizione impugnata prevede che, qualora il reddito del maso, a causa di distacchi di appezzamenti di terreno o a causa di altre circostanze, subisca una riduzione permanente tale da non garantire più nemmeno la metà del reddito medio, la commissione locale per i masi chiusi può procedere alla revoca della qualifica di maso chiuso, su richiesta del proprietario o di chiunque ne abbia interesse. Contestualmente all'atto di revoca la commissione deve disporre l'aggregazione delle particelle ad altri masi chiusi.

Ad avviso del giudice a quo, la norma in questione sarebbe in contrasto con gli artt. 3, 41, 42 e 117 Cost. e con il principio di ragionevolezza (art. 97 della Cost.) «nella parte in cui contestualmente all'atto di revoca della qualifica di maso chiuso la commissione locale per i masi chiusi deve disporre l'aggregazione delle particelle ad altri masi chiusi, anche nei casi in cui l'interessato non sia proprietario di altri masi chiusi». Osserva, in particolare, il remittente che la disposizione censurata impone al proprietario di un maso chiuso, che richieda la revoca della qualifica di maso chiuso per difetto oggettivo di redditività dello stesso, l'aggregazione delle particelle già facenti parte del maso ad altri masi, con la conseguenza che il proprietario del maso svincolato, il quale non «sia proprietario anche di altri masi (il che è la regola), verrebbe costretto ad alienare a terzi (a titolo di compravendita, donazione o altro titolo) tutte le particelle produttive dell'ex maso chiuso».

La Corte, tuttavia, ha ritenuto che le censure così come formulate (non essendo, peraltro, in alcun modo argomentata la doglianza riferita genericamente all'art. 117 Cost.) rendono manifestamente inammissibile la questione, per impossibile valutazione di rilevanza della stessa (il remittente, infatti, ha ommesso di precisare se la parte ricorrente sia o meno proprietaria anche di altri masi, se la medesima non abbia reperito terzi proprietari di altri

masi interessati all'acquisto, se nelle vicinanze del maso svincolato non si trovino dei masi chiusi a cui aggregare le particelle). Sotto diverso profilo, la Corte rileva, altresì, che la mancata sperimentazione di una lettura costituzionalmente orientata della norma costituisce ulteriore motivo di inammissibilità. Per tali motivi, pertanto, la questione è dichiarata manifestamente inammissibile.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: 8 – 12 febbraio 2010, n. 45 (GU 7/2010)

Materia: lavori pubblici; tutela della concorrenza

Tipo di giudizio: giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: artt. 11, 117, primo e secondo comma lett. e), l), m) Cost.; art. 4 e 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).

Ricorrente/i: Presidente del Consiglio dei Ministri

Resistente/i: Provincia di Trento

Oggetto del ricorso: artt. 1, nella parte in cui sostituisce l'art. 1, commi 1, 2, 4, 6 e 7, della legge della Provincia autonoma di Trento 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti); 2; 3; 4, nella parte in cui sostituisce l'art. 2, comma 2, della l. p. 26/1993; 5; 6; 10; 15; 16, comma 1, lettera c); 17, nella parte in cui introduce l'art. 13-bis, commi 1, 2, lettere b), c), e), f), i), j), k), l), m), n), o), p), q), r), s), e 3, della medesima l.p. 26/1993; 18, comma 1, lettera a); 20; 22, nella parte in cui, al comma 1, lettere c), d) ed e), nel modificare l'art. 20 della l.p. 26/1993, sostituisce i commi 5 e 8 ed introduce i commi 12-bis e 12-ter del medesimo art. 20; 23; 24, nella parte in cui sostituisce l'art. 22, comma 3, della medesima l.p. 26/1993; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33, comma 1, lettera a); 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45, comma 1, lettera a); 46; 47; 48; 53; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 110; 111, commi 1 e 2; 112, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 24 luglio 2008, n. 10 (Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, in materia di lavori pubblici, della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, in materia di sostegno dell'economia, e della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1, in materia di urbanistica): Art. 29, commi 2 e 3 della legge della Provincia autonoma di Trento 12 settembre 2008, n. 16 (Disposizioni per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 e per la formazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Provincia autonoma di Trento - legge finanziaria provinciale 2 009).

Esito del giudizio: La Corte ha dichiarato:

- l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, nella parte in cui sostituisce l'art. 1, commi 6 e 7, della l.p. 26/1993; 4, nella parte in cui sostituisce l'art. 2, comma 2, della l. p. 26/1993; 34, nella parte in cui sostituisce l'art. 31, comma 1, della l. p. 26/1993; 35; 37; 56, nella parte in cui sostituisce l'art. 50, comma 4, della l. p. 26/1993, e 86 della l.p. di Trento 10/2008;
- inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, nella parte in cui sostituisce l'art. 1, comma 1, della l.p. 26/1993; 5; 10; 15; 16, comma 1, lettera c); 17,

nella parte in cui introduce l'art. 13-bis, comma 2, lettera c), e comma 3, della l.p. 26/1993; 18, comma 1, lettera a), ; 22, nella parte in cui nel modificare l'art. 20 della l.p. 26/1993, sostituisce i commi 5 e 8 ed introduce i commi 12-bis e 12-ter del medesimo art. 20; 23; 24, nella parte in cui sostituisce l'art. 22, comma 3, della l.p. 26/1993; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33, comma 1, lettera a); 34, nella parte in cui sostituisce l'art. 31, commi 2 e 3 della l.p. 26/1993, 36; 38; da 39 a 44; 45, comma 1, lettera a); 46; 47; 48; 53; 55; 56, nella parte in cui sostituisce l'art. 50 della l.p. 26/1993, ad eccezione di quanto statuito in ordine al comma 4 di quest'ultimo ; 57; 58; da 59 a 72; 73 e 74; da 79 a 85; da 87 a 89; da 91 a 95; 97 e 98; da 100 a 108; 112, comma 2, della l.p. 10/2008;

- inammissibili, nella parte in cui si prospettano vizi autonomi, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 29, commi 2 e 3, della l.p. 16/2008;
- non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, che sostituisce l'art. 1, commi 2 e 4, della l.p. 26/1993; 2; 3; 6; 17, nella parte in cui introduce l'art. 13-bis, commi 1 e 2, lettere b); e); f); i); j); k); l); m); n); o); p); q); r); s), della l.p. 26/1993; 20; 90; 99; 110 e 111 della suddetta l.p. 10/2008;
- non fondate, nella parte in cui si prospettano vizi di illegittimità derivata, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 29, commi 2 e 3, della l.p. 10/2008.

Annotazioni:

In questa sentenza la Corte ha riunito due separati ricorsi (nn. 62 e 92 del 2008) presentati dal Presidente del Consiglio dei Ministri che ha impugnato rispettivamente numerose disposizioni della l.p. 10/2008 e i commi 2 e 3 dell'art. 29 della l.p. 16/2008 in quanto ritenuti lesivi dei limiti indicati in epigrafe.

La Corte esamina in via preliminare un'eccezione della Provincia autonoma di Trento, secondo cui le questioni proposte dallo Stato sarebbero tutte inammissibili o non fondate, essendosi formato un vero e proprio giudicato vincolante a seguito della sentenza della Corte 401/2007, dichiarando il difetto di interesse della Provincia ad impugnare il Codice degli appalti.

La Corte giudica tale eccezione non fondata, in quanto la citata decisione ha dichiarato inammissibile per difetto di interesse la questione proposta dall'odierna resistente nei confronti, tra l'altro, del comma 3 dell'art. 4 del d.lgs. 163/2006.

La Corte ha inoltre richiamato la clausola di salvaguardia contenuta nel comma 5 dell'art. 4 del suddetto Codice, secondo cui «le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione». A questo fine opera, pertanto, il meccanismo prefigurato dall'art. 2 del d. lgs. 266/1992, secondo il quale l'emanazione di nuove norme statali non determina una diretta abrogazione di leggi provinciali preesistenti, ma solo l'obbligo di adeguamento «ai principi e norme costituenti limiti indicati dagli artt. 4 e 5 dello statuto speciale», che siano stati determinati dalla legislazione dello Stato, entro i sei mesi successivi alla pubblicazione dell'atto legislativo statale nella GU o nel più ampio termine da esso stabilito. In realtà l'impugnazione è rivolta nei confronti di specifiche disposizioni della legge stessa, senza però che sia stata dedotta la negazione della competenza della Provincia ad adottare una normativa in materia; normativa adottata in attuazione di quanto previsto dall'art. 2 del d.lgs. 266/1992. Non viene, pertanto, in rilievo nella specie alcun giudicato costituzionale comportante preclusione per lo Stato ad impugnare le leggi provinciali de quibus.

Prima dell'esame delle singole censure proposte la Corte si preoccupa di stabilire se trovino applicazione le norme contenute nel Titolo V della parte II della Cost. ovvero debbano essere applicate soltanto quelle contemplate nello statuto speciale (come sostenuto dalla Provincia resistente).

In merito alla previsione dell'art. 10 della l. cost. 3/2001, la Corte ha chiarito che la funzione espletata da tale norma è quella «di garantire alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome - attraverso un procedimento di adeguamento automatico e all'esito di una valutazione complessiva dei due sistemi in comparazione - quegli spazi di maggiore autonomia previsti dalle norme contemplate dal nuovo Titolo V, in attesa della revisione dei singoli statuti speciali attraverso il procedimento introdotto dalla l. cost. 2/2001 » (sent. 370/2006).

La Corte inoltre ribadisce che, con riferimento al riparto di competenze legislative tra lo Stato e le Regioni a statuto ordinario, in mancanza di espressa indicazione costituzionale, nel nuovo art. 117 Cost., i lavori pubblici «non integrano una vera e propria materia, ma si qualificano a seconda dell'oggetto al quale afferiscono» (sent. 303/2003) e pertanto possono essere ascritti, di volta in volta, a potestà legislative statali o regionali.

Viene rilevato che l'art. 8, primo comma, n. 17), del d.P.R. 670/1972, recante lo statuto speciale, attribuisce, invece, alle Province autonome di Trento e di Bolzano competenza legislativa primaria in materie specificamente enumerate, tra le quali rientra anche quella dei «lavori pubblici di interesse provinciale». Tale espressa previsione comporta una maggiore autonomia delle Province autonome così come delle Regioni a statuto speciale rispetto a quella assicurata alle Regioni a statuto ordinario dal novellato Titolo V.

L'art. 8 sopra citato prevede che la potestà legislativa primaria della Provincia deve osservare i limiti previsti dall'art. 4 dello statuto, il quale stabilisce che la potestà legislativa regionale, ma anche quella provinciale, deve esplicarsi «in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali (sentt. 226/2009, 378/2007).

La Corte ricorda che tra gli obblighi internazionali sia da annoverarsi il rispetto dei principi generali del diritto comunitario e delle disposizioni contenute nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, di quelle che tutelano la libera concorrenza.

La Corte richiama la sent. 401/2007, in cui ha precisato che la nozione di concorrenza di cui al secondo comma, lettera e), dell'art. 117 Cost. «non può che riflettere quella operante in ambito comunitario»: in questo senso si tratta di interventi mirati a garantire la concorrenza «per il mercato» (sent. 160/2009).

La Corte sottolinea la rilevanza particolare delle norme che, disciplinando la fase procedimentale prodromica alla stipulazione del contratto, si qualificano per la finalità perseguita di assicurare la concorrenza "per" il mercato. Si tratta di disposizioni che tendono a tutelare essenzialmente i principi della libera circolazione delle merci, della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi. La previsione di norme che si discostino dal modello definito in ambito comunitario viola tanto i valori tutelati dal diritto europeo, quanto le corrispondenti normative statali adottate nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva prevista dall'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

Ciò premesso, la Corte osserva che la Provincia autonoma di Trento, nel dettare norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale, pur esercitando una competenza primaria specificamente attribuita dallo statuto di autonomia, deve rispettare, con

riferimento soprattutto alla disciplina della fase del procedimento amministrativo di evidenza pubblica, i principi della tutela della concorrenza strumentali ad assicurare le libertà comunitarie e dunque le disposizioni contenute nel Codice degli appalti che costituiscono diretta attuazione delle prescrizioni poste a livello europeo.

La Corte individua un altro limite alla competenza legislativa provinciale nei principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, tra i quali sono ricompresi anche quelli afferenti alla disciplina di istituti e rapporti privatistici, che non può che essere uniforme sull'intero territorio nazionale, in ragione della esigenza di assicurare il rispetto del principio di uguaglianza.

In relazione a questo aspetto viene in rilievo la fase di conclusione ed esecuzione del contratto di appalto. In merito la Corte ha rilevato che l'amministrazione si pone in una posizione di tendenziale parità con la controparte ed agisce nell'esercizio della propria autonomia negoziale (sent. 401/2007).

La Provincia autonoma è obbligata al rispetto anche di quelle norme statali, contenute nel d.lgs. 163/2006, che sono espressione dei principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e delle norme di riforma economico-sociale. In merito, la Corte ricorda la sent. 482/1995 che ha chiarito che la l. 109/1994 ha innovato il quadro legislativo dei lavori pubblici, settore di importanza nazionale e richiede l'attuazione di principi uniformi su tutto il territorio del Paese. Tali principi comportano, tra l'altro, l'omogeneità e la trasparenza delle procedure, l'uniforme qualificazione dei soggetti, la libera concorrenza degli operatori in un mercato senza restrizioni regionali. In base a queste considerazioni deve essere riconosciuto ai principi desumibili dalle disposizioni del Codice degli appalti la natura di norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, come tali costituenti legittimamente limite alla potestà legislativa primaria della resistente Provincia autonoma di Trento; e ciò segnatamente per quelle norme del predetto Codice che attengono, da un lato, alla scelta del contraente (alle procedure di affidamento) e, dall'altro, al perfezionamento del vincolo negoziale e alla correlata sua esecuzione.

Inoltre, la disciplina statale in materia pone, nel suo complesso, i requisiti validi per garantire, su tutto il territorio nazionale, la tutela giurisdizionale; come tale, costituisce principio dell'ordinamento giuridico (sent. 73/2008).

La Corte configura così nel settore degli appalti pubblici un riparto di competenze che si esplica in modo diverso a seconda che trovino applicazione il Titolo V della parte II della Cost. ovvero norme statutarie speciali che prevedano, in via autonoma, la materia dei lavori pubblici, di interesse regionale o provinciale.

In presenza di una previsione statutaria quale quella in esame, che contempri, quale materia a sé, i lavori pubblici di interesse provinciale, l'ente ad autonomia speciale è legittimato a disciplinare il settore, ma, nell'esercizio di tale competenza legislativa, deve rispettare i limiti fissati dallo statuto speciale (art. 4).

Nell'analisi delle singole censure, la Corte sottolinea che il ricorso proposto dallo Stato è, in larghissima parte, carente di motivazioni specifiche nei confronti delle singole norme della citata legge. La Corte rileva inoltre la mancanza uno specifico riferimento alle ragioni che determinerebbero un insanabile contrasto con la disciplina comunitaria o con quella contenuta nel Codice degli appalti (sentt. 411 e 51 del 2008).

Di conseguenza, la Corte ha dichiarato l'inammissibilità delle censure formulate in modo generico ed indeterminato.

Viene così dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione dell'art. 1, nella parte in cui sostituisce il comma 1 dell'art. 1 della l.p. 26/1993, in quanto non risultano formulate nei suoi confronti censure di alcun genere. La Corte dichiara inoltre l'inammissibilità per genericità degli altri articoli di cui all'epigrafe.

La Corte passa poi all'esame di un secondo gruppo di censure ritenuto ammissibile e fondato, afferenti, in prevalenza, alla fase della procedura di affidamento dell'appalto e contenenti norme, per molti aspetti, differenti rispetto a quelle dettate dal legislatore statale e da quello comunitario.

L'art. 1 della l.p. 10/2008 sostituisce l'art. 1 della l.p. 26/1993. Il comma 6 del novellato art. 1 stabilisce che - per gli interventi eseguiti direttamente da privati a scomputo di contributi connessi ad atti abilitanti all'attività edilizia o conseguenti agli obblighi derivanti da convezioni di lottizzazione - non si applicano le norme di garanzia che disciplinano le procedure di gara.

Tale previsione è illegittima, in quanto viola i limiti statuari poiché reca una disciplina in contrasto con i principi contenuti nell'art. 32, comma 1, lettera g), del Codice degli appalti (che prevede, nell'ipotesi sopra indicata, che l'avente diritto debba presentare all'amministrazione, in sede di richiesta del permesso di costruire, un progetto preliminare delle opere da eseguire, con l'indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate, allegando lo schema del relativo contratto di appalto. L'amministrazione, sulla base del progetto preliminare, indice una gara con le modalità previste dall'articolo 55 del medesimo Codice degli appalti.)

Il comma 7 del novellato art. 1 della suddetta l.p. 26/1993 prevede l'applicazione delle regole a tutela della concorrenza soltanto per i contratti di sponsorizzazione relativi ad opere o lavori pubblici di cui all'allegato I della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, nonché per quelli aventi ad oggetto i beni culturali, non menzionando, invece, né i servizi di cui all'allegato II del Codice degli appalti, né le forniture disciplinate dal medesimo. Tale disposizione è illegittima in quanto lede i principi affermati dal legislatore statale nell'art. 26 del Codice degli appalti.

L'art. 4, nella parte in cui sostituisce l'art. 2, comma 2, della l.p. 26/1993, estende l'applicazione del contenuto dell'intera legge provinciale anche ai lavori eseguiti da soggetti diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici, che ricevono finanziamenti dalla Provincia. La norma è illegittima, in quanto pone, quale condizione per la sua applicazione, l'esistenza di progetti di importo complessivo pari a tre milioni di euro, mentre l'art. 32 del d.lgs. 163/2006 prevede il diverso limite di un milione di euro, così assicurando una maggiore tutela della concorrenza.

L'art. 34 disciplina la licitazione privata, stabilendo, al comma 1, che con tale procedura «si fa luogo a una gara pubblica esperita sulla base di un progetto esecutivo, o definitivo nei casi previsti dalla legge, fra più soggetti invitati a questo scopo e selezionati secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione». Tale disposizione contrasta con quella di cui all'art. 55 del Codice degli appalti: nella prospettiva nazionale di attuazione dei principi di libera concorrenza, è consentita la partecipazione alla procedura ristretta di «tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta» e non solo, come, invece, previsto dal legislatore provinciale, di quelli prescelti dalla stazione appaltante. La Corte ha così dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 1, ferma restando la declaratoria di inammissibilità per genericità della censura riferita alle altre disposizioni del medesimo articolo.

L'art. 35 disciplina la procedura negoziata in maniera difforme rispetto ai principi enunciati negli artt. 56 e 57 del d.lgs. 163/2006, che danno attuazione alle disposizioni contenute negli artt. 30 e 31 della direttiva comunitaria 18/2004.

La disposizione è illegittima, in quanto le diversità, per alcune ipotesi, delle fattispecie per le quali è consentito il ricorso alla procedura negoziata, nonché relativamente ad alcuni profili di rilevanza procedimentale, sono comunque idonee ad incidere negativamente sulle libertà di circolazione delle persone e delle merci alterando le regole che presiedono al funzionamento del sistema di disciplina degli appalti.

Oggetto di impugnazione è anche l'art. 37, che disciplina l'accordo quadro: il legislatore provinciale, demandando al regolamento provinciale la definizione dei casi in cui è possibile stipulare l'accordo quadro, ha introdotto una normativa differente da quella prevista dal citato art. 59 del Codice degli appalti, il quale limita la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di stipulare accordi quadro soltanto nel settore dei lavori pubblici di manutenzione.

Tale diversità di ambito di applicazione è idonea ad incidere negativamente sul livello di tutela dei mercati concorrenziali assicurata in ambito statale e la Corte ne ha determinato l'illegittimità costituzionale.

L'art. 56, nel sostituire l'art. 50 della l.p. 26/1993, ne novella anche il comma 4 che è difforme dalla normativa statale in quanto, nell'affidare la concessione di lavori pubblici, la normativa statale non consente, nell'ambito di questa tipologia di contratto di paternariato pubblico privato, di ricorrere alla procedura negoziata, determinando così la dichiarazione di illegittimità dello stesso art., nella parte in cui sostituisce il comma 4 dell'art. 50.

L'art. 86, disciplinando la procedura di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto per suo grave inadempimento, prevede che l'affidamento avviene alle condizioni fatte in sede di originaria offerta da parte dell'interpellata e non da parte dell'originario aggiudicatario, come invece previsto dall'art. 140 del d.lgs. 163/2006. Anche la suddetta disposizione, quindi, è illegittima, in quanto viola i limiti dettati dall'art. 4 dello statuto.

La Corte individua un terzo gruppo di censure che ritiene non fondate.

Non viene accolta la censura con la quale il ricorrente impugna l'art. 1 della l.p. 10/2008, che sostituisce l'art. 1 della l.p. 26/1993, lamentando come al comma 2 il legislatore provinciale abbia previsto che la legge impugnata si applichi soltanto ai contratti di importo "inferiore" o "superiore" alla soglia comunitaria e non anche, come stabilito in ambito europeo, a quelli di importo "pari" alla soglia medesima. La Corte ritiene che la disposizione censurata si limiti a definire l'ambito di applicazione della normativa e in quanto tale abbia un contenuto non idoneo a recare alcun vulnus alle competenze costituzionali dello Stato.

Per le medesime ragioni la Corte ritiene non fondata l'analoga censura avente ad oggetto l'art. 99, relativo agli appalti di importo superiore alla soglia comunitaria.

La Corte non accoglie la doglianza relativa al comma 4 dell'art. 1 della l.p. 26/1993, sostituito dall'art. 1 della l.p. 10/2008, il quale prevede che nei contratti misti di lavori, forniture e servizi, e nei contratti di forniture e servizi quando comprendono lavori, si applica la legge provinciale n. 10 del 2008 «se i lavori assumono rilievo superiore al 50 per cento, salvo che, secondo le caratteristiche specifiche dell'appalto, i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto ai servizi o alle forniture e purché queste costituiscano

l'oggetto principale del contratto», in quanto essa si limita a fornire una definizione di contratto misto, ai fini dell'applicazione della normativa provinciale sostanzialmente equivalente a quella contenuta nel comma 3 dell'art. 14 del Codice degli appalti.

Allo stesso modo, la Corte considera non fondata, sempre per inidoneità della norma censurata ad incidere sulle competenze statali, la doglianza avente ad oggetto l'art. 2, il quale si limita a stabilire l'obbligo di rispettare taluni principi generali nella fase di affidamento e esecuzione di opere e lavori pubblici, quali i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

Non è fondata neanche la censura relativa all'art. 3 della legge provinciale impugnata, atteso che la norma in questione si limita a fornire talune definizioni che, per la mancanza di un effettivo contenuto precettivo, non sono idonee ad invadere ambiti costituzionalmente riservati alla competenza legislativa statale.

La Corte non accoglie neanche la censura relativa all'art. 6, che introduce l'art. 3-bis nella l.p. 26/1993. La rubrica di tale articolo reca: "lavori sequenziali", prevede, al primo comma, che «i lavori possono essere motivatamente suddivisi dalle amministrazioni aggiudicatrici in più contratti d'appalto. [...] La motivazione dà conto, in particolare, della convenienza della scelta dal punto di vista tecnico-organizzativo e finanziario. Il regolamento di attuazione definisce i criteri distintivi tra lotti funzionali e lavori sequenziali»; il secondo comma stabilisce che «per la predisposizione del documento preliminare di progettazione previsto dall'art. 14 e per il coordinamento dei lavori sequenziali è individuato un responsabile di progetto».

La Corte ritiene che non sia sufficiente la mancata disciplina dell'istituto in ambito comunitario per inferirne la sua illegittimità costituzionale. Avendo la Provincia autonoma una competenza specifica in materia di lavori pubblici di interesse provinciale, essa può regolamentare il settore purché vengano osservati i limiti contemplati dallo statuto. Il legislatore provinciale ha disciplinato, infatti, una modalità afferente alla individuazione dell'oggetto del contratto di appalto, stabilendo che i lavori possono essere suddivisi mediante la stipulazione di più contratti di appalto. Tale suddivisione in sé non è idonea a pregiudicare la tutela della concorrenza.

In primo luogo, perché la norma non prevede che l'amministrazione possa fare ricorso alla procedura negoziata. In secondo luogo, la legge provinciale impone che l'amministrazione aggiudicatrice dia conto delle ragioni della scelta e della sua convenienza dal punto di vista tecnico-organizzativo e finanziario.

In altri termini, il legislatore provinciale ha posto condizioni e limiti all'esercizio del potere di valutazione dell'amministrazione aggiudicatrice, idonei ad evitare che si incida negativamente sul livello di tutela della concorrenza assicurato dalla legislazione statale.

Non è fondata neanche la censura formulata nei confronti dell'art. 17, che introduce l'art. 13-bis della l.p. 26/1993, articolo ritenuto incostituzionale nella parte in cui, al comma 1, ed al comma 2, lettere b); e); f); i); j); k); l); m); n); o); p); q); r); s), rinvia ad un regolamento provinciale la disciplina di materie che, a giudizio del ricorrente, rientrerebbero nell'ordinamento civile e nella tutela della concorrenza. La corte intende la norma impugnata nel senso che il regolamento può essere emanato per disciplinare ambiti materiali rientranti esclusivamente nella competenza provinciale. Qualora l'atto regolamentare esorbiti dai predetti ambiti restano comunque esperibili i previsti rimedi giurisdizionali.

Per le medesime ragioni, non è fondata la censura relativa all'art. 111, che demanda ad un regolamento provinciale l'adozione delle norme di attuazione della legge provinciale in esame.

La Corte ha statuito anche in merito all'impugnazione dell'art. 20 della l.p. 10/2008, il quale disciplina il documento tecnico di cantiere che può essere richiesto all'appaltatore dal direttore dei lavori per lavorazioni nelle quali l'organizzazione dell'appaltatore e le tecnologie operative di cui esso dispone richiedono di dettagliare le fasi esecutive.

La Corte ritiene la questione non fondata, in quanto la disposizione impugnata si limita a disciplinare fasi afferenti alla organizzazione del momento esecutivo del rapporto contrattuale senza incidere sui principi generali che impongono il rispetto di regole comuni finalizzate ad assicurare un pari trattamento tra gli operatori economici del settore.

La Corte giudica destituita di fondamento anche la doglianza relativa all'art. 90, il quale disciplina le riserve e le contestazioni tra l'amministrazione aggiudicatrice e l'appaltatore. La disposizione contempla l'istituto dell'accordo bonario per la risoluzione delle riserve che non rientra, come ritenuto dal ricorrente, nella materia della giustizia amministrativa, attenendo alla fase dell'organizzazione amministrativa dell'ente provinciale.

La Corte non reputa fondata la censura che ha investito l'art. 110, il quale stabilisce che «per gli istituti non previsti» dalla legge provinciale «trova applicazione la normativa comunitaria in materia, che può essere specificata mediante i regolamenti di attuazione». La Corte sottolinea che le disposizioni del Codice dei contratti costituiscono attuazione delle prescrizioni comunitarie, quindi non necessitano di un richiamo da parte delle norme impugate ai fini della loro applicabilità nel territorio provinciale. Ne consegue l'assenza di qualsiasi lesività di prerogative statali da parte della norma censurata.

Con il secondo ricorso (92/2008) sono stati impugnati i commi 2 e 3 dell'art. 29 della l.p. 16/2008.

Il comma 2 rende immediatamente applicabili le disposizioni del capo VII-bis, la cui rubrica reca «Disposizioni in materia di finanza di progetto» della l.p. 26/1993, ad eccezione dell'art. 50-sexies, ivi compresi gli articoli da essa richiamati, nonché quelle contenute nell'art. 46-ter, commi 4 e 5 della predetta legge, relativo alle condizioni economiche del contratto.

La Corte dichiara non fondata la censura derivata da quella delle norme di cui si dispone l'applicazione in quanto la dichiarazione di inammissibilità delle censure riferite a tutte le disposizioni richiamate dalla norma in esame, rende la doglianza prospettata priva del "presupposto" su cui la stessa è stata proposta, con conseguente declaratoria di non fondatezza della questione prospettata.

La seconda censura, con cui si prospettano vizi autonomi (lesivi della tutela della concorrenza di competenza statale) è, inammissibile per genericità, risultando incerta l'indicazione dei parametri costituzionali che sarebbero stati violati.

La Corte dichiara l'infondatezza della questione di legittimità relativa al comma 3 dello stesso art. 29, in quanto essa è conseguente alla declaratoria di inammissibilità relativa alla censura riguardante l'art. 112.